



## **LINEE GUIDA 231**

**di Gruppo**

# 1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001: LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO DEGLI ENTI

## 1.1 Il Decreto 231

In data 4 luglio 2001, in attuazione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, è entrato in vigore il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche “**D.Lgs. 231/2001**”, “**Decreto 231**” o “**Decreto**”), recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” – pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140, del 13 giugno 2001, Serie Generale.

Il D.Lgs. 231/2001 ha introdotto in Italia la responsabilità in sede penale, a determinate condizioni, degli enti sancendo la responsabilità della società qualora determinati reati (i “**Reati Presupposto**” o “**Reati**”) siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa (ad esempio, amministratori e direttori generali);
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati alla lettera precedente (ad esempio, dipendenti non dirigenti).

Pertanto, nel caso in cui venga commesso uno dei Reati, alla responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente realizzato il fatto si aggiunge – se ed in quanto siano integrati tutti gli altri presupposti normativi – anche la responsabilità “*amministrativa*” della società. Tale responsabilità, a dispetto del *nomen juris*, viene a configurarsi come sostanzialmente penale.

Sotto il profilo sanzionatorio, per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista a carico della persona giuridica l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per le ipotesi di maggior gravità è prevista, altresì, l'applicazione di sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'esclusione da finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Quanto alla tipologia dei reati destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa, il Decreto – nel suo testo originario – si riferiva ad una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Successivamente il legislatore è intervenuto con diversi provvedimenti normativi che hanno ampliato il catalogo dei Reati Presupposto.

Ad oggi, le categorie di Reati Presupposto risultano essere le seguenti:

- (i) reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- (ii) reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*);
- (iii) reati societari (art. 25-*ter*);
- (iv) reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater*);
- (v) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1);
- (vi) reati contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies*);
- (vii) reati e gli illeciti amministrativi di abuso di mercato (art. 25-*sexies*);
- (viii) reati transnazionali (introdotti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146);
- (ix) reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies*);
- (x) reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies*);
- (xi) delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-*octies*.1 c.p.);
- (xii) delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies*.1 c.p., introdotto dal D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184);
- (xiii) delitti informatici (art. 24-*bis*);
- (xiv) delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*.1);
- (xv) reati di criminalità organizzata (art. 24-*ter*);
- (xvi) delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies*);
- (xvii) reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies*);
- (xviii) reati ambientali (art. 25-*undecies*);
- (xix) reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare, procurato ingresso illecito di stranieri nel territorio dello Stato e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 25-*duodecies*);
- (xx) reati di razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies*);
- (xxi) frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies*);
- (xxii) reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies*);
- (xxiii) reati di contrabbando (art. 25-*sexiesdecies*);
- (xxiv) reati contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies*);

- (xxv) riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali paesaggistici (art. 25-*duodevicies*).

Altre fattispecie di reato potrebbero, in futuro, essere inserite dal legislatore nella disciplina dettata dal D.Lgs. 231/2001.

L'articolo 6 del Decreto 231 introduce una particolare forma di esonero dalla responsabilità in oggetto qualora la società dimostri:

- a) di aver adottato ed efficacemente attuato attraverso il suo organo dirigente, prima della commissione del fatto, un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (il “**Modello**” o “**Modello 231**”);
- b) di aver affidato ad un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curare il loro aggiornamento (l'“**Organismo di Vigilanza**”);
- c) che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- d) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza<sup>1</sup>.

Il Decreto prevede, inoltre, che – in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei Reati – il Modello debba rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
2. predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
3. prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

---

<sup>1</sup> L'articolo 6 del Decreto fa riferimento al caso in cui il reato sia commesso da un soggetto in posizione apicale. Laddove il reato sia invece commesso da un soggetto sottoposto all'altrui direzione, prevede l'articolo 7 del Decreto che l'ente sia responsabile solo se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

## **1.2 La responsabilità della holding per il reato commesso nelle controllate – le Linee guida di Gruppo**

Come evidenziato anche dalla Linee Guida di Confindustria, la holding/controllante potrà essere ritenuta responsabile per il reato commesso nell'attività della controllata qualora:

- sia stato commesso un reato presupposto nell'interesse o vantaggio immediato e diretto, oltre che della controllata, anche della controllante;
- persone fisiche collegate in via funzionale alla controllante abbiano partecipato alla commissione del reato presupposto recando un contributo causalmente rilevante (Cass., V sez. pen., sent. n. 24583 del 2011), provato in maniera concreta e specifica.

Ciascuna società del Gruppo – previa valutazione delle dimensioni e dell'attività svolta – valuterà se disporre di un Modello Organizzativo effettivo ed efficace coerente con il sistema dei protocolli di controllo della holding e che sia garantito un adeguato scambio di informazioni tra i rispettivi Organismi di Vigilanza.

Ove la singola società controllata non ritenga necessario dotarsi di un Modello proprio in considerazione delle dimensioni, del fatturato e del numero dei dipendenti, varranno in ogni caso le presenti *Linee Guida di Gruppo* che Finlogic ha emanato per tutte le società non dotate di un proprio Modello e che avranno valore di policy interna di gruppo, previo recepimento con delibera/determina dell'organo amministrativo della controllata.

## **2. II MODELLO 231 DI FINLOGIC S.P.A.**

### **2.1 Modello 231 di Finlogic S.p.A.**

Nell'ottica di adeguare il proprio sistema organizzativo alla *best practice* in essere in materia e di prevenire il rischio di commissione di Reati al proprio interno, Finlogic S.p.A. (“**Finlogic**” o la “**Società**”) ha adottato un primo Modello 231 con delibera dell'organo amministrativo nel 2019 e successivamente lo ha aggiornato nel tempo alle novità normative, giurisprudenziali, di *best practice* e organizzative.

La Società ha, inoltre, nominato un Organismo di Vigilanza (con composizione collegiale) cui è stato attribuito il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

### **2.2 Funzione e scopo del Modello 231**

Lo scopo perseguito dalla Società con l'adozione del Modello 231 è quello di predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei Reati mediante l'individuazione delle attività svolte da Finlogic nel cui ambito sussiste il rischio di

commissione dei Reati (le “**Attività Sensibili**”) e dei principi di comportamento che devono essere rispettati dai destinatari del Modello.

In particolare, il Modello ha inoltre la finalità di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle Attività Sensibili, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società stessa;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Società in quanto (anche nel caso in cui la stessa fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui la Società intende attenersi nell’espletamento della propria attività;
- consentire alla Società, grazie ad un’azione di monitoraggio sulle attività Sensibili, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei Reati stessi.

Il Modello 231 della Società è composto da:

- una “Parte Generale”, contenente l’insieme delle regole e dei principi generali dettati dal Modello;
- una “Parte Speciale”, il cui contenuto è costituito dall’individuazione delle attività della Società che possono essere a rischio per la commissione degli illeciti previsti dal Decreto, con la previsione dei relativi Protocolli di Controllo.

### 3. LE LINEE GUIDA 231 PER LE SOCIETA' CONTROLLATE

In aggiunta al Modello 231, la Società ha deciso di redigere il presente documento (le “**Linee Guida 231**”) destinato a tutte le società del gruppo Finlogic che, previa valutazione dei rischi, delle dimensioni aziendali, del fatturato e del numero dei dipendenti, decida di non adottare un proprio Modello Organizzativo (le “**Società Controllate**”).

Ciascuna Società Controllata, mediante il recepimento con decisione del proprio organo amministrativo delle presenti Linee Guida (Policy interna di Gruppo), è obbligata al rispetto delle stesse, dei principi di comportamento dettati dal Modello di Finlogic e dei Protocolli richiamati, ove applicabili. Le Società Controllate devono garantire inoltre che i propri amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori rispettino i principi di comportamento contenuti nel Modello 231 di Finlogic, in quanto applicabili.

Premesso che:

- gli amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori di ciascuna Società Controllata sono tenuti a rispettare i principi di comportamento contenuti nel Modello 231 di Finlogic, e i protocolli in esso richiamati e inclusi nella Parte Speciale, in quanto applicabili anche alla Società Controllata;
- il presente documento non costituisce in alcun modo un Modello 231 della Società Controllata e, pertanto, non potrebbe esimere la Società Controllata stessa da responsabilità ai sensi del Decreto 231 in caso di commissione di Reati Presupposto da parte di propri esponenti;
- in ragione di quanto indicato nel punto che precede, la Società suggerisce a ciascuna Società Controllata di svolgere un'analisi dei propri rischi prima di valutare di adottare o meno un Modello 231;
- mediante il presente documento Finlogic non assume alcuna responsabilità in relazione alla conformità delle Società Controllate alla normativa di cui al Decreto 231, responsabilità che rimane esclusivamente in capo a ciascuna Società Controllata.

Finlogic ha predisposto le presenti Linee Guida 231 al fine, da un lato, di garantire un'omogeneità negli *standard* di *compliance* adottati dalle società del proprio gruppo e, dall'altro lato, di fornire agli amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori una guida nell'identificazione dei comportamenti che gli stessi dovranno porre in essere al fine di limitare il rischio di commissione di Reati Presupposto nell'ambito delle attività svolte da ciascuna Società Controllata.

Mediante l'adozione delle Linee Guida 231, ciascuna Società Controllata richiede ai propri amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori di rispettare i principi di comportamento riportati nel Modello di Finlogic e nei singoli protocolli in esso ricompresi.

\* \* \*

#### 4. ADOZIONE, IMPLEMENTAZIONE E MODIFICHE

Le Linee Guida 231 sono state approvate dall'organo amministrativo di Finlogic in data 18 dicembre 2024.

Ciascuna Società Controllata provvederà ad adottare tempestivamente le Linee Guida 231 con delibera/determina dell'organo amministrativo, fatta eccezione per le società dotate di proprio Modello Organizzativo e di Organismo di Vigilanza.

Ulteriori modifiche e integrazioni sostanziali alle Linee Guida 231 saranno approvate dall'organo amministrativo di Finlogic e saranno successivamente adottate con delibera/determina dell'organo amministrativo di ciascuna Società Controllata.

#### 5. SUPERVISORE DELLE LINEE GUIDA 231

L'organo amministrativo di ciascuna Società Controllata dovrà nominare un soggetto (il "**Supervisore delle Linee Guida 231**") al quale affidare il compito di:

- assicurare un'adeguata diffusione delle Linee Guida 231 all'interno dell'organizzazione aziendale;
- monitorare il rispetto delle Linee Guida 231;
- informare periodicamente l'Organismo di Vigilanza di Finlogic sulle attività svolte per diffondere la conoscenza delle Linee Guida 231 all'interno dell'organizzazione aziendale;
- informare l'Organismo di Vigilanza di Finlogic in merito a eventuali violazioni delle Linee Guida 231 all'interno dell'organizzazione aziendale della Società Controllata;
- assicurare che siano intraprese azioni disciplinari in relazione a eventuali violazioni dei principi contenuti nelle Linee Guida 231.

Il Supervisore delle Linee Guida 231 deve essere individuato all'interno dell'organizzazione della Società Controllata nel rispetto dei seguenti requisiti:

- 1) **Capacità e competenze:** la persona da designare come Supervisore delle Linee Guida 231 deve possedere capacità e competenze adeguate, che devono essere valutate considerando l'esperienza maturata, la posizione lavorativa in essere e la condotta etica;
- 2) **Poteri e autorità:** devono essere forniti formalmente al Supervisore delle Linee Guida 231 tutti i poteri, l'autorità e l'indipendenza necessari per lo svolgimento dei suoi compiti;
- 3) **Mezzi necessari:** il Supervisore delle Linee Guida 231 deve essere dotato di tutti i mezzi (dal punto di vista finanziario e/o di risorse umane) necessari per lo svolgimento delle sue funzioni.

## **6. SISTEMA SANZIONATORIO**

In caso di violazione dei principi comportamentali previsti dalle Linee Guida 231, saranno applicate dalla competente funzione aziendale di ciascuna Società Controllata adeguate misure disciplinari, in linea con il sistema disciplinare già adottato dalla Società Controllata, con la Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e con eventuali normative speciali applicabili e con il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato dalla Società Controllata.